



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario

N° 248

DATA

14.06.2011

OGGETTO:Assegnazione chioschi- approvazione bando di gara.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Atteso che tra gli obiettivi già assegnati alla scrivente, è prevista l'assegnazione di aree e attività da assegnare previo bando di gara, aree e attività di seguito riportate:

- n. 1 posteggio a Ceriara : settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (area adiacente scuola elementare);
- n. 1 posteggio a S. Martino:settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (area adiacente isola ecologica);
- n. 1 posteggio presso Parco Europa: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (piazzola adiacente asilo nido);
- n. 1 posteggio presso il Giardino di Martiri delle Foibe: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (lato giardino);
- n. 1 posteggio presso la Fontana Vecchia:settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (adiacenza fontana);
- n. 1 posteggio nei pressi del Cimitero:settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (piazzale lato sx parcheggio);

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 12/05/2009;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 212 dell'8/09/2009, ;

Ritenuto dover approvare l'allegato di gara e relativo capitolato;

Visto il Dec. Leg.vo 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, di approvare l'allegato bando di gara e relativo capitolato per l'assegnazione di aree e attività di seguito riportate:

- n. 1 posteggio a Ceriara : settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (area adiacente scuola elementare);

- n. 1 posteggio a S. Martino: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (area adiacente isola ecologica);
 - n. 1 posteggio presso Parco Europa: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (piazzola adiacente asilo nido);
 - n. 1 posteggio presso il Giardino di Martiri delle Foibe: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (lato giardino);
 - n. 1 posteggio presso la Fontana Vecchia: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (adiacenza fontana);
- n. 1 posteggio nei pressi del Cimitero: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (piazzale lato sx parcheggio)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE LOCALITA' AI FINI DELLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12/05/2009 e della Deliberazione di Giunta comunale n. 212 dell'8/09/2009, esecutive ai sensi di legge,

COMUNICA

che per il giorno _____ alle ore _____, presso l'aula consiliare di questo Comune, sita in Priverno Piazza Giovanni XXIII, è indetta una asta pubblica, secondo le NORME ED AVVERTENZE che seguono, per l'assegnazione di suolo pubblico di proprietà del Comune per l'installazione e la gestione di sei chioschi per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare.

DESCRIZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITA' DA ASSEGNARE

- *n. 1 posteggio a Ceriara : settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (area adiacente scuola elementare);*
- *n. 1 posteggio a S. Martino: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (area adiacente isola ecologica);*
- *n. 1 posteggio presso Parco Europa: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (piazza adiacente asilo nido);*
- *n. 1 posteggio presso il Giardino di Martiri delle Foibe: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (lato giardino);*
- *n. 1 posteggio presso la Fontana Vecchia: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (adiacenza fontana);*
- *n. 1 posteggio nei pressi del Cimitero: settore alimentare, salvo deroghe previste per legge, con prelazione di eventuali diritti preesistenti (piazze lato sx parcheggio);*

Nelle aree interessate, come da planimetrie in atti, che evidenziano le zone ove localizzare i chioschi e i relativi servizi accessori; la superficie permanente assegnabile è di massimo mq. 30 lordi per l'installazione del chiosco, oltre ad una ulteriore superficie di massimo mq. 25 per i servizi accessori che dovrà restare a verde e non pavimentata.

Nel chiosco da realizzare a cura e spese dell'assegnatario potrà svolgersi esclusivamente l'attività di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento chioschi, di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 42/05, le attività da assegnare, possono essere svolte:

1. ...omissis...
2. *Le attività che possono essere svolte in chioschi, salvo diverse disposizioni legislative e regolamentari, sono:*
 - a) *vendita di generi alimentari, con eventuale somministrazione degli stessi generi;*
 - b) *vendita di prodotti ortofrutticoli, anche di produzione propria;*
 - c) *gastronomia artigianale;*
 - d) *vendita di fiori, articoli funerari e cimiteriali;*
 - e) *libri usati;*
 - f) *giornali e riviste.*
3. *Salvo deroghe previste per legge, non è consentito svolgere congiuntamente nel medesimo chiosco attività per più tipologie di prodotti tra quelle indicate nel comma precedente, fatte salve le possibilità previste dalla legge.*

4. *E' consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore di appartenenza delle attività di cui al precedente comma 2, che risultano strettamente connessi e necessari alla vendita di prodotti abilitati a vendere.*

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci) dalla data di stipula della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo secondo le normativa vigente al momento del rinnovo stesso.

SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutte le persone, sia fisiche che giuridiche (società di persone o di capitali), che alla data di pubblicazione del presente bando:

- abbiano compiuto 18 anni;
- siano cittadini italiani non esclusi dall'elettorato politico attivo;
- abbiano tutti i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita al pubblico di prodotti del settore merceologico alimentare e non alimentare;
- non siano stati coinvolti in procedimenti fallimentari;
- non abbiano riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci, mentre nel caso di società di capitali è richiesto per i soli legali rappresentanti.

REQUISITI PROFESSIONALI

Si fa presente che per esercitare l'attività di vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare, è necessaria l'autorizzazione che può essere richiesta ed ottenuta solamente se l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 del D. Lgs 114/98.

L'interessato, autorizzato al commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, potrà effettuare su detta area anche la somministrazione di alimenti e bevande ma solo nell'ipotesi che sia in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 8 della Legge della Regione Lazio n. 21/2006 così come modificato dalla Legge della Regione Lazio n. 19/2008; tale facoltà dovrà risultare da apposita annotazione apposta sull'autorizzazione stessa.

Per completezza di informazione si riporta testualmente quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della suddetta Legge Regionale 21/2006 così come modificato dalla Legge Regionale 19/2008 in merito al possesso dei requisiti professionali:

“Art. 8 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

1. *Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della l. r. 33/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 111 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente legalmente riconosciuto;*
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, se trattasi di socio di società a responsabilità*

limitata, aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

- c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica."*

Qualora partecipino Società o organismi collettivi i requisiti professionali sono richiesti con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta all'attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande."

Possono, inoltre, partecipare raggruppamenti di imprese costituite o da costituirsi purché la Capogruppo sia in possesso di uno dei requisiti professionali sopracitati.

Le Associazioni di Imprese già costituite dovranno unire l'atto di costituzione dal quale si evinca il nome dell'Impresa Capogruppo.

Le Imprese che intendono costituire un'associazione temporanea possono partecipare purché alla documentazione richiesta allegino una dichiarazione con la quale manifestino la volontà di volersi associare ed indichino l'Impresa Capogruppo.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in suo favore, entro dieci giorni dalla notificazione, l'associazione temporanea di imprese dovrà essere regolarmente costituita con scrittura privata autenticata, con la indicazione dell'Impresa Capogruppo.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà dare inizio alla gestione dell'attività entro un anno dall'aggiudicazione del presente bando, salvo proroghe, per la realizzazione del chiosco che potranno essere concesse solo per motivi amministrativi dell'Ente, pena la revoca/decadenza della concessione.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Coloro che intendono partecipare all'asta devono far pervenire un unico plico, **a pena di esclusione**, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante i dati del mittente e la dicitura: **"ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN DIVERSE LOCALITÀ DI PRIVERNO AI FINI DELLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE"** al seguente indirizzo: COMUNE DI PRIVERNO – Piazza Giovanni XXIII, 04015 Priverno (LT).

Il plico può essere recapitato a mano esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Priverno o, a rischio del mittente, per posta o agenzia di recapito, e dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, entro le ore **13,00** del giorno

Ai fini del rispetto della scadenza si considera la data effettiva di ricezione desunta dalla registrazione al Protocollo del Comune di Priverno e non si considera la data di spedizione dell'offerta. Tutte le offerte vengono spedite sotto la completa responsabilità e a rischio dei concorrenti.

Eventuali ritardi o disfunzioni del servizio postale, non potranno essere invocati per la regolarizzazione degli stessi.

Si precisa che le offerte che pervenissero oltre il limite suddetto, anche se per cause di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all'asta.

Il plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**, 2 (due) distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

BUSTA N°1

Una busta con sopra riportata la dicitura **"DOCUMENTI"**, la quale dovrà contenere, **a pena di esclusione**.

- 1) **istanza di partecipazione all'asta, comprensiva di dichiarazione sostitutiva**, redatta in conformità al disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, **in bollo**, sottoscritta dall'offerente, alla quale dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. L'istanza di partecipazione dovrà essere redatta compilando in ogni sua parte l'allegato schema (**Allegato A**).

In caso di offerta congiunta, l'istanza dovrà essere resa distintamente da ciascun offerente. Se la dichiarazione è resa da un procuratore, all'istanza dovrà essere allegata la procura, in originale o in copia autenticata.

- 2) **deposito cauzionale**, di € 200,00 (diconsi euro duecento) da prestarsi mediante deposito provvisorio presso la Tesoreria del Comune di Priverno – Banca di Credito Cooperativo Privernate – Via Madonna delle Grazie- Priverno, con indicata, quale causale, “Deposito provvisorio per la partecipazione all’asta pubblica per l’assegnazione di suolo pubblico uso chiosco”.

La garanzia suddetta copre la mancata sottoscrizione della convenzione per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo.

- 3) **capitolato d’oneri**, vistato in ogni pagina dal concorrente in segno di accettazione. Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma dell’autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

BUSTA N°2

Una busta con sopra riportata la dicitura “**PROGETTO**” la quale dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- 1) **progetto** del chiosco, costituito da: relazione illustrativa, planimetria con l’indicazione esatta delle misure di ingombro, sezioni e prospetti, deplianti e/o illustrazioni fotografiche, inserimento planimetrico nell’area in questione, il tutto in maniera da rendere comprensibile la proposta presentata detto progetto dovrà riportare le caratteristiche di cui al progetto tipo individuato dalla Giunta e riportato nel sito internet del Comune di Priverno - bandi ed aste-;
- 2) piano economico (business plan), inerente la proposta di miglioramento biennale dell’area con indicazione delle somme da investire per arredi e attrezzature ad uso pubblico (giochi, panchine, cestini, ecc...) per ciascun biennio della gestione;
- 3) dichiarazione sulla presenza di giovani nella gestione dell’attività del chiosco.

Si rammenta che la superficie permanente assegnabile è di massimo mq. 30 lordi per l’installazione del chiosco, oltre ad una ulteriore superficie di massimo mq. 25 per i servizi accessori che dovrà restare a verde e non pavimentata. In tale area accessoria potranno essere ubicati tavoli e sedie per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l’aggiudicazione si procederà mediante procedura aperta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., in base ai seguenti criteri, approvati con delibera di Consiglio comunale, n. 37 del 12/05/2009:

- migliore progetto con la descrizione qualitativa delle prestazioni proposte e l’analisi dettagliata dei servizi offerti, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio da 1 a 5 punti
 - Iscrizione del richiedente alle liste di collocamento..... 2 punti
 - Residenza nel Comune di Priverno:
 - a) da almeno cinque anni.....3 punti
 - b) superiore a cinque anni.....5 punti
- Per le associazioni, cooperative e fondazioni i punti a) e b) vanno riferiti al legale rappresentante.
Per le società, associazioni e cooperative e fondazioni partecipanti al bando, quale titolo preferenziale, sarà riconosciuta la sede legale nel territorio di Priverno.
Detto vantaggio sarà riconosciuto anche al Rappresentante legale della società, fondazioni, associazioni, cooperative.
- Le società, associazioni, cooperative e fondazioni e i rappresentanti delle stesse dovranno documentare di svolgere l’attività nel territorio di Priverno
- Soggetti diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92..... 1 punto
 - Valutazione economica da1 a 5 punti

A parità di punteggio tra più soggetti si procederà mediante estrazione a sorte.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

La seduta è pubblica. E' facoltativa la presenza in sede d'asta dei partecipanti offerenti.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La valutazione delle offerte è rimessa ad apposita Commissione giudicatrice che procederà:

- **in 1^ seduta pubblica**, presso l'Aula consiliare sita in P.za Giovanni XXIII, in data alle ore, all'apertura del plico e all'esame della **BUSTA N°1 - "DOCUMENTI"** per la verifica della regolare presentazione di tutta la documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara;
- **in seduta riservata**, all'esame della **BUSTA N°2 - "PROGETTO"** delle sole ditte ammesse ed all'attribuzione dei relativi punteggi;
- **in 2^ seduta pubblica**, presso l'Aula consiliare sita in P.za Giovanni XXIII, in data che verrà comunicata ai concorrenti tramite fax, inviato con minimo 24 ore di anticipo, alla comunicazione dei punteggi attribuiti, alla formazione della graduatoria ed alla aggiudicazione.

Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari e a coloro che non siano stati ammessi alla gara, saranno restituiti i depositi cauzionali e gli atti presentati, qualora richiesti, entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta.

Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l'aggiudicatario.

L'aggiudicazione deve ritenersi provvisoria fino a quando l'Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

Il Comune di Priverno, quindi, provvederà a dare notizia all'aggiudicatario della definitiva aggiudicazione, fissando il termine per procedere alla stipulazione della convenzione.

Tutte le spese relative alla stipulazione della convenzione ed ogni altra derivante e conseguente saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Il presente bando insieme ai modelli di autodichiarazione è affisso all'Albo Pretorio Comunale e può essere visionato e stampato direttamente dal sito internet del Comune di Priverno www.comune.priverno.lazio.it e, per estratto sul BUR LAZIO;

OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali e assistenziali sono a carico del concessionario che è direttamente responsabile dei danni causati alle persone, alle cose del Comune o a terzi provocati nell'esecuzione della gestione, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma.

Il concessionario è obbligato sino alla scadenza della concessione e degli eventuali rinnovi a provvedere a sua cura e spesa a:

- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- al decoro, pulizia e mantenimento delle aree circostanti per una estensione da mq. 10 a mq. 300, ivi compreso la manutenzione delle essenze arboree.

Il concessionario resta altresì obbligato al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

AVVERTENZE

Nessun compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la compilazione dei progetti presentati in gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003 si dichiara che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che l'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 garantisce ai soggetti interessati.

Il Responsabile del Procedimento è

Tutte le informazioni relative ai **requisiti morali e professionali** necessari per la partecipazione al presente bando possono essere richieste presso l'Ufficio Attività Produttive – tel./fax 0773/912401 – Sig.

Priverno , lì

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN DIVERSE LOCALITA' AI FINI DELLA
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN CHIOSCO PER LA VENDITA DI PRODOTTI DEL
SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'assegnazione di aree pubbliche per la installazione di chioschi per la vendita di prodotti del settore merceologico, come da planimetrie in atti con evidenziata la zona ove localizzare il chiosco e i relativi servizi accessori.

Articolo 2 - Strutture

I chioschi da realizzare dovranno avere i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda:

- La struttura dovrà essere di tipo precario e facilmente amovibile, **con tassativa esclusione**, quindi, di qualsiasi costruzione in muratura;
- La struttura dovrà essere collocata nelle aree, individuate in planimetria, di proprietà comunale;
- La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico-ambientale alle caratteristiche dei luoghi ed essere conforme ai parametri fissati da questo Comune in materia di qualità urbana, con particolare riferimento ai materiali costruttivi e alle finiture; in particolare, sono vietate strutture per chioschi in pannelli in lamiera o telai in alluminio anodizzato colore oro o argento.

Articolo 3 - Licenze e autorizzazioni

Il concessionario dovrà dotarsi del prescritto permesso di costruire. La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola con quanto previsto dalla normativa per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare.

La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico-sanitari ed estetici, per ottenere le predette autorizzazioni.

Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni.

L'Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalla normativa vigente.

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio verrà rilasciata a seguito della concessione dell'area pubblica e sarà intestata all'aggiudicatario.

Resta inteso che il concessionario pro tempore della struttura de quo, non potrà vantare alcun diritto sull'autorizzazione stessa al termine del periodo di concessione.

Articolo 4 - Compiti del concessionario

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia e manutenzione dell'area interessata dall'attività di che trattasi, oggetto della concessione, nonché al decoro, pulizia e mantenimento delle aree circostanti per una estensione da mq. 10 a mq. 300, ivi compreso la manutenzione delle essenze arboree.

L'area assegnata come servizi accessori dovrà restare a verde e non pavimentata. In essa potranno essere ubicati tavoli e sedie.

Articolo 5 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Sono, altresì, a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri:

- a) applicazione nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell'esercizio dell'attività costituente oggetto della presente convenzione di tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore;
- b) osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

Articolo 6 - Prescrizioni

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle norme in materia igienico-sanitaria o dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività dedotta in convenzione.

L'Amministrazione Comunale non assume su di sé alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi da parte del concessionario durante il periodo di concessione.

Articolo 7 - Polizza fidejussoria

Prima della sottoscrizione della convenzione, l'aggiudicatario dovrà presentare polizza fidejussoria o fidejussione bancaria/assicurativa a favore del Comune di Priverno di Euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila), a garanzia dell'effettivo avvio dell'attività ed a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale dati in custodia.

Tale garanzia, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:

1. in caso di escussione, il pagamento dovrà avvenire a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta;
2. la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall'obbligo;
3. il fideiussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
4. il fideiussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile.

Dovrà inoltre essere stipulata apposita assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi per la gestione dell'attività sul suolo in concessione.

Articolo 8 - Canone e pagamenti

Il Canone annuo per l'occupazione permanente del suolo pubblico (Cosap) è determinato in base alla superficie effettivamente occupata e in base alla tariffazione corrente, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Il Canone annuo, pertanto, potrà subire variazione al modificarsi della superficie occupata, in seguito all'aggiornamento del canone di occupazione aree pubbliche, nonché del Regolamento COSAP.

Articolo 9 - Inizio attività

L'attività in questione potrà iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.

Articolo 10 - Durata

La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo, secondo le normative vigenti al momento del rinnovo stesso, previa istanza scritta 3 (tre) mesi prima della scadenza; rinnovo da concedere entro 1 (uno) mese dalla scadenza della concessione.

Articolo 11 - Revoca

La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento del canone annuo per l'occupazione permanente del suolo pubblico;
- b) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- c) reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- d) violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara.

Nel caso di revoca per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi realizzati.

Articolo 12 - Risoluzione

Il mancato pagamento alla prescritta scadenza del canone annuo per l'occupazione permanente del suolo pubblico, la mancata manutenzione del verde pubblico attiguo al chiosco, che sarà assegnato, ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dalla concessione come pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario che potesse comunque compromettere il servizio, daranno all'Amministrazione Comunale l'ampia facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo con il solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di interpellazione giudiziale o stragiudiziale.

Articolo 13 - Rinuncia

Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato il chiosco e gli eventuali interventi migliorativi, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute e le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale.

Articolo 14 - Effetti cessazione Contratto

Al cessare del contratto per scadenza del termine di cui al precedente art. 10, salvo proroga, l'area ritornerà nel pieno possesso del Comune di Priverno e conseguentemente il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte le strutture ed attrezzature di sua proprietà.

Articolo 15 - Inadempienze contrattuali e controversie

Il Comune di Priverno ed il concessionario accettano di definire per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente attività.

Articolo 16 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal bando di gara, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **20/06/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221).

Priverno, lì **15/6/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni